



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

"VI VICTA VIS"

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo :51/2009 AT

PREFETTURA DI TORINO
Ufficio del Prefetto
Piazza Castello n° 205 – 10122
T O R I N O

PREFETTURA DI TORINO
Area Ordine e Sicurezza Pubblica
Piazza Castello n° 205 – 10122
T O R I N O

per quanto di competenza :

MINISTERO DELL' INTERNO
Dipartimento della P.S.
Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Via Cesare Balbo n° 39 – 00184
R O M A

MINISTERO DELL' INTERNO
Segreteria del Ministro
Palazzo Viminale
Via Agostino Depretis n° 7 – 00184
R O M A

QUESTURA DI TORINO
Divisione Polizia Amministrativa
Corso Vinzaglio n° 10 – 10121
T O R I N O



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo :51/2009 AT

Rivoli 01 Ottobre 2009.

Oggetto : Licenza di porto d' armi per difesa personale ex articolo 42 T.U.L.P.S. Articolo 9 T.U.L.P.S. Prescrizioni in materia di licenze ed autorizzazioni di polizia, ovvero dicitura “ L' INTERESSATO POTRA PORTARE L' ARMA ESCLUSIVAMENTE DURANTE IL SERVIZIO DI VIGILANZA ”.

Constatato che nonostante le numerose richieste fatte da codesta associazione di categoria, in riferimento alla rimozione immediata, delle prescrizioni di limitazione spazio – temporali , apposte dall' autorità prefettizia, sulle licenze di porto d' armi per difesa personale, rilasciate agli agenti ittici – venatori volontari della Provincia di Torino, nulla è cambiato nel merito, ovvero gli uffici continuano ad apporre, sulle licenze, rilasciate agli agenti, delle associazioni venatorie ed ambientaliste, il timbro che limita l'utilizzo del titolo di polizia, alla durata del servizio di vigilanza.

Verificato che, l' articolo 9 del T.U.L.P.S dispone che chiunque ottenga un' autorizzazione di polizia, deve osservare le prescrizioni che l' Autorità di Pubblica Sicurezza, ritenga di imporgli nel **PUBBLICO INTERESSE**.

Constatato altresì che, tale restrizione, viene apposta sulle licenze di porto d' armi rilasciate, **ESCLUSIVAMENTE** alle Guardie Particolari Giurate, con mansioni di vigilanza ittica – venatoria – zoofila, ovvero, posta ad esclusivo riguardo delle GPG che esercitano funzioni pubbliche, in riferimento ai servizi svolti.

Si richiama inoltre, quanto disposto dalla circolare ministeriale numero 557/PAS/15403.10089.D(1) REG del 15 Dicembre 2008, a firma del Ministro dell' Interno, la quale prevede per le medesime, particolare formula di giuramento, da prestarsi dinanzi all' ufficiale prefettizio, ai sensi dell' articolo 250 comma 4 TULPS, in considerazione al fatto che, così come stabilito dalle vigenti norme, assumono, nell' esercizio delle proprie funzioni qualifica di PUBBLICO UFFICIALE, inoltre , in riferimento alle GPG nominate per l'esercizio della vigilanza di cui all' articolo 30 – 31 R.D. 1604/1931 ovvero della legge 189/2004 articolo 6 comma 2, durante l'esercizio delle proprie mansioni e nel limite territoriale del decreto di nomina, rivestano funzioni di POLIZIA GIUDIZIARIA.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

Registrazione Ufficio del Registro di Rivoli n. 7079 del 11/08/2008 CF: 95597910017

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Rivara 13 – 10098 RIVOLI

www.atgvi.it presidenza@atgvi.it



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

“VI VICTA VIS”

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo :51/2009 AT

Considerando inoltre che eventuali giustificazioni, in riferimento all' apposizione di tale stravagante quanto insensata limitazione, voglia farsi giustificare alla presenza in quanto all' articolo 29 comma 1 della legge 157/1992, ovvero ai sensi della legge 7 Marzo 1986 n° 65, il personale di Vigilanza venatoria, dipendente da enti regionali e provinciali, possa portare l' arma durante l' espletamento del servizio, si richiama quanto disposto dalla circolare del Ministero dell' Interno numero 10.8616/10089.D(1) del 23 Novembre 1979, in materia di autorizzazioni e licenze di porto d' armi.

Si fa altresì presente che, eventuali prescrizioni, per il quale l' autorità di pubblica sicurezza, è autorizzato ad apporre, sulle autorizzazioni di polizia, in forza a quanto previsto dall' articolo 9 e s.m.i del T.U.L.P.S, deve trovare riscontri oggettivi e giustificati da una reale e concreta motivazione, tale da dovere garantire e ad ogni effetto assicurare eguale trattamento, e non creare disparità alcuna avverso categorie consimili, di cittadini che svolgono medesime mansioni lavorative.

Con la presente, si richiede a tutti gli effetti di legge di conoscere quali siano le ulteriori e particolari motivazioni, in ordine alla tutela della SICUREZZA PUBBLICA e nell' interesse dell' ORDINE PUBBLICO che hanno indotto l' autorità , nell' imporre simile restrizione, con riguardo unico ed esclusivo per la categoria da codesta associazione rappresentata.

Ai sensi dell' articolo 9 – 3° capoverso , legge 241/1990, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, comunicare in forma scritta le motivazioni.

Trascorso tale termine, senza che gli uffici in indirizzo, abbiano provveduto, ci si riserva di adire competente autorità giudiziaria per tutela diritti lesi.

Presidente Nazionale A.T.G.V.I
Alessandro Tuberga

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

Registrazione Ufficio del Registro di Rivoli n. 7079 del 11/08/2008 CF: 95597910017

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Rivara 13 – 10098 RIVOLI

www.atgvi.it presidenza@atgvi.it



A.T.G.V.I.

Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia

"VI VICTA VIS"

Associazione Nazionale di Categoria



Protocollo :51/2009 AT



Associazione Tutela Guardie Volontarie d'Italia
Registrazione Ufficio del Registro di Rivoli n. 7079 del 11/08/2008 CF: 95597910017
PRESIDENZA NAZIONALE
Via Rivara 13 – 10098 RIVOLI
www.atgvi.it presidenza@atgvi.it